

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3204

PROPOSTA DI LEGGE

d' iniziativa dei Deputati FABRIANI, SULLO, NATALI LORENZO,
PARENTE, PAGLIUCA, DE MARTINO CARMINE

Annunziata il 24 febbraio 1953

Prolungamento da tre a cinque anni dei termini stabiliti dall'articolo 5
del decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1598

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con decreto legislativo del 14 dicembre 1947, n. 1598, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 27 gennaio 1948, n. 21, si provvedeva, fra l'altro, a varie agevolazioni fiscali per l'industrializzazione dell'Italia meridionale ed insulare e precisamente per la costruzione e l'attivazione di nuovi stabilimenti industriali nelle provincie indicate nell'articolo 1 del citato decreto.

Mentre per i dazi doganali, per i diritti di licenza, per l'imposta generale entrata, per l'imposta di ricchezza mobile vennero previste esenzioni o riduzioni d'imposta per dieci anni dalla data di pubblicazione del decreto (articoli 2 e 3), per il primo trasferimento di proprietà dei terreni e fabbricati occorrenti per l'attuazione delle iniziative industriali di cui all'articolo 2, per la imposta di registro e di trascrizione fu sancita la norma dell'imposta fissa di lire 200, sempreché, entro il termine di tre anni dalla registrazione dell'atto, venisse dimostrato, con dichiarazione del Ministero dell'industria e commercio, che il fine dell'acquisto era stato conseguito dal primo acquirente. Non effettuando tale dimostrazione, si rendeva esigibile l'imposta normale di trasferimento (articolo 5).

Intendimento del legislatore nell'emanare le disposizioni sopra accennate fu evidentemente quello di favorire nei maggiori limiti la industrializzazione del Meridione e delle

Isolè. Ora appare chiaro che, avendo limitato il beneficio dell'imposta fissa di registro e di trascrizione a soli tre anni dall'avvenuta registrazione dell'atto, non si è tenuto conto che, in sì breve periodo e per circostanze indipendenti dalla volontà delle parti (primo acquirente), molto spesso il fine dell'acquisto non è stato possibile conseguirlo pienamente e quindi portarlo a termine.

Infatti, per costruire o riattivare nuovi stabilimenti industriali, era assolutamente necessario, oltre all'acquisto del terreno, ottenere un cospicuo finanziamento dagli Enti all'uopo autorizzati, i quali, prima di provvedere a tale operazione, dovevano, per loro garanzia e per norma di legge e regolamento, eseguire accertamenti, esaminare progetti e a volte sindacare anche l'opportunità della costruzione proposta. Tali operazioni, naturalmente, richiedevano tempo, di modo che il finanziamento, anche per deficienza di fondi presso gli Enti, è avvenuto con notevole ritardo e spesso quando erano trascorsi anni dall'acquisto.

E la conferma di tale deficienza di fondi si ha nella legge 9 maggio 1950, n. 261, che ha disposto nuovi finanziamenti per l'Italia meridionale ed insulare ai fini della industrializzazione di cui al decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1598.

Da tali ritardi è derivata la conseguenza che moltissimi acquirenti di proprietà di terreni e fabbricati non hanno potuto di-

mostrare, nei termini stabiliti dal detto articolo 5, di avere raggiunto il fine previsto dal citato decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1598, di modo che, essendo decaduti dal beneficio dell'imposta di registro e di trascrizione, si trovano costretti a dovere pagare le normali imposte che, nella maggior parte dei casi, incidono notevolmente nell'economia della futura azienda industriale.

Appare quindi manifesto che, con tale decadenza, dovuta agli stretti termini previsti dall'articolo 5, si viene a frustrare lo scopo che ha animato la legge 14 dicembre 1947, la quale intendeva ed intende favorire l'industrializzazione del Mezzogiorno e delle Isole non solo per valorizzare le dette zone, ma anche per provvedere, con le nuove iniziative, all'assorbimento della mano d'opera disoccupata.

Da quanto brevemente esposto, si appalesa necessario ed urgente emanare un provvedimento con il quale si dovrebbero spostare i termini, stabiliti in *tre anni* dalla registrazione, a *cinque*; oppure, fermi restando i tre anni, farli decorrere dal giorno dell'ottenuto finanziamento. Si appalesa anche giusto, nel-

l'accoglimento di questa proposta, che vengano rimborsate le imposte di registro e di trascrizione eventualmente pagate a seguito di accertamenti eseguiti dagli Uffici del registro, sempre che vengano a sussistere le circostanze di cui ai nuovi termini.

Con il suggerito provvedimento le parti interessate verrebbero poste in grado di poter ottenere dal Ministero per l'industria ed il commercio e dall'Ente finanziatore la necessaria dichiarazione e si renderebbe più agevolmente operante l'agevolazione che si è intesa concedere per l'industrializzazione del Mezzogiorno e delle Isole. In caso contrario, si potrebbe verificare l'ipotesi, se non la certezza, che molti industriali, oberati dalle nuove imposte da cui si ritenevano esenti e che invece dovrebbero pagare, non possano, per difetto di mezzi finanziari, portare a termine gli intrapresi lavori e quindi non impiegare la mano d'opera attualmente disoccupata nelle varie provincie, cosa che contrasterebbe con l'interesse della Nazione e con gli alti fini sociali che la legge del 14 dicembre 1947, n. 1598, si proponeva di raggiungere.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Il termine di tre anni previsto dall'articolo 5, comma 2º, del decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1598, per la dimostrazione che il fine dell'acquisto è stato conseguito dal primo acquirente, è elevato a cinque anni dalla data di registrazione dell'atto.

ART. 2.

Per quei trasferimenti, per i quali si sia verificata la decadenza del beneficio della tassa fissa per non avere data la dimostrazione di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1598, entro i tre anni dalla registrazione dell'atto, ed il primo acquirente abbia dovuto soddisfare la normale imposta di registro ed ipotecaria, su istanza degli interessati, sarà provveduto al rimborso, sempreché, entro il termine di sei mesi dalla pubblicazione della presente legge, sia data la dimostrazione richiesta dall'articolo 5 del decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1598.